



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

## **ORDINANZA N. 5**

**Linea ferroviaria Modane – Torino.**

**Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana.**

**Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana.**

**Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e**

**Collegno.**

**(CUP J74G18000150009)**

### **Approvazione Progetto Definitivo**

*Il Commissario*

- Visto il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (DL 32/2019) e, in particolare, l'art. 4, comma 1 come sostituito dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 e notificato con nota prot. 35225 del 28 settembre 2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi "*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*"), con il quale è stato individuato, nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 e s.m.i. l'intervento "*Bussoleno – Avigliana, Avigliana – Orbassano, e scalo di Orbassano*";
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., del sopra citato D.P.C.M., nel quale è stato nominato il Dott. Calogero Mauceri, Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la C.O. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida "*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*" per il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 e s.m.i (DL 77/2021);
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2022, con la quale il Commissario ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse

disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019 e s.m.i.;

- Vista l'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato l'iter autorizzativo sul progetto definitivo dell'intervento "*Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno*", ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni e/o valutazioni da assumere da parte di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati dalle opere;
- Visto l'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i. ai sensi del quale "*..... l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori fatta eccezione per quelle relative alla tutela ambientale e per quelle relative alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo ...*";
- Visto l'art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 (conv. in L. 108/2021 e s.m.i.) ai sensi del quale "*Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4*";
- Vista la nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.TO\PEC\P\2023\19 del 6 febbraio 2023, con la quale il Referente di Progetto, in virtù dell'Ordinanza n. 3 sopra richiamata, ha inviato il progetto definitivo dell'intervento in argomento a tutte le Amministrazioni/Enti competenti secondo quanto riportato nella Tabella "A" di ricognizione dei vincoli, nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/Soggetto la normativa di riferimento in relazione alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi;
- Vista la nota prot. 7 del 3 marzo 2023, con la quale il Commissario straordinario, al fine di

poter addivenire alla conclusione dell'iter autorizzativo posto in essere sull'intervento in argomento, ha chiesto al Presidente della Regione Piemonte l'espressione dell'atto di intesa, previa delibera di Giunta regionale ai fini della localizzazione dell'opera, acquisita la quale – unitamente a tutte le altre valutazioni e/o determinazioni da assumere da parte di ciascuna Amministrazione/Enti interferiti interessati dalle opere – lo stesso Commissario potrà adottare l'Ordinanza di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 e s.m.i., anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- Vista la nota prot. RFI-VDO.DIN.DINO\A0011\P\2024\0000186 del 11/12/2024, con la quale la Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria per consentire al Commissario straordinario l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento dell'“*Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana: Lotto 5 – Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana e Lotto 6 – Dismissione e demolizione linea primaria a 66 kV in località di Bussoleno Collegno*”.

### **PRENDE ATTO**

delle risultanze dell'istruttoria trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A., comprensiva, tra gli altri, dei seguenti allegati:

- Allegato 1 - Istruttoria pubblicizzazione Espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi dell'art. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Allegato 2 – Disamina dei pareri pervenuti nell'ambito dell'iter approvativo del Progetto Definitivo,

in particolare, che:

#### **1.**

##### Parere del Comitato Tecnico Amministrativo

- con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2020\67 del 6 maggio 2020, RFI ha inviato il progetto definitivo dell'intervento in argomento al Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per acquisire il parere di competenza, ai sensi dall'art. 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – oggi sostituito dall'art. 47 del D.Lgs. 36/2023;
- con voto n. 2228/2020, emesso nell'adunanza del 03/08/2020, il Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha rilasciato il proprio parere;

##### Profilo della Tutela Ambientale

- con nota RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2020\126 del 9 ottobre 2020,

successivamente perfezionata con la nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\PEC\P\2020\134 del 27 ottobre 2020, RFI ha trasmesso all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

- con il Decreto n. 332 del 17 novembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) – oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – di concerto con il Ministero della Cultura (MIC), ha dichiarato la compatibilità ambientale dell'intervento, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, ivi riportate;

Profilo della Tutela Archeologica:

- con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\A0011\P\2020\156 del 30 novembre 2020, RFI ha trasmesso uno specifico Studio Archeologico alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e ha chiesto alla stessa il rilascio del parere di competenza, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – oggi sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 1253 del 15 gennaio 2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio – Servizio V – del Ministero della Cultura (MIC) ha chiesto a RFI l'elaborazione di un piano dei sondaggi per la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\PEC\P\2022\52 dell'8 marzo 2022, RFI ha chiesto alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio la possibilità di rimandare l'esecuzione dei sondaggi archeologici preliminari alla fase propedeutica alla realizzazione delle opere, motivando la richiesta con il rischio, condiviso dalle amministrazioni dei comuni di Avigliana e Borgone di Susa e con gli organi preposti alla pubblica sicurezza, di incorrere in manifestazioni di ostilità e/o violenza verso gli interventi in oggetto, in quanto collegabili alle opere oggetto delle contestazioni NO TAV. Il rinvio delle attività alla fase propedeutica alla realizzazione delle opere, consentirà di tutelare le maestranze e i mezzi mediante gli adeguati apprestamenti che dovranno essere attivati per tutta la durata di realizzazione delle opere;
- con nota prot. 11523 del 25 marzo 2022, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio – Servizio II e Servizio V – del MIC, ha accolto la proposta di RFI di rimandare l'esecuzione dei sondaggi archeologici preliminari nella fase propedeutica alla realizzazione delle opere, invitando comunque RFI a trasmettere il piano dei sondaggi alla Soprintendenza territoriale competente;

- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.TO\A0011\P\2022\18 del 21/07/2022, RFI ha trasmesso al Servizio II e V del MIC e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Torino il progetto delle indagini archeologiche.

## 2.

In attuazione dell'art. 4 comma 2 del DL 32/2019 e s.m.i. sul progetto definitivo dell'“*Adeguamento linea storica Bussoleno – Avigliana. Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno*”, nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato con Ordinanza n. 3/2023, si sono espressi le seguenti Amministrazioni e soggetti gestori di opere interferite con provvedimenti ed atti acquisiti dalle competenti strutture di RFI:

- la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino** con nota prot. 6553 del 31/03/2023 ha espresso le proprie valutazioni sul progetto in argomento. “*Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte III del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (tutela paesaggistica): Verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte; questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti, comunica che ha provveduto a rilasciare ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 il proprio parere vincolante di competenza n. 6406 del 30/03/2023 nell'ambito del procedimento attivato dal comune di Borgone Susa con nota prot. n.1453 del 23/03/2021. Ricorda altresì che dovranno essere rispettate le specifiche condizioni ambientali di cui al punto 1, lettere a), c), e punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 espresse dalla Direzione generale ABAP del MiC con il proprio parere prot. n. 36660 del 11/10/22. Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (tutela architettonica): questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza l'esecuzione dell'intervento ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 42/2004 a condizione che siano ottemperate le specifiche condizioni ambientali di cui al punto 1, lettere b), f), al punto 8, lettera b), e ai punti 10,12 espresse dalla Direzione generale ABAP del MiC con il proprio parere prot. n. 36660 del 11/10/22.*

Con riferimento, infine, alle previsioni di tutela della Parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (tutela archeologica) la SABAP richiama le prescrizioni già trasmesse con le note prot. n. 1253 del 15/01/2021, n. 11523 del 25/03/2022 e n. 36660 del 11/10/2022, tra le quali è riportata quella relativa all'esecuzione dei sondaggi, secondo il piano trasmesso e approvato dal MIC. In particolare “*siano eseguite le previste trincee di verifica archeologica preventiva (elaborati nn. NT0I05D22PZAM002001A-002A, trasmessi con nota RFI-DIN.DINO.TO\A011\P\2022\0000018 del 21.07.2022, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14815 del 25.07.2022), già autorizzati con parere della DG ABAP prot. n. 36660 del 11.10.2022*”;

- il **Comando Militare Esercito Piemonte** con nota prot. M\_D AA0D4A1 REG2023 0008864 del 10/05/2023 ha espresso “Nulla Osta *alla realizzazione dell’opera in oggetto, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata*”;
- l’**Agenzia Interregionale per il Fiume Pò (AIPO)** con nota prot. 9010 del 07/04/2023 ha comunicato che: “(...) *VISTO il parere di questa Agenzia con prot. n. 31378 del 10.12.2020 con la presente si conferma il parere già rilasciato da questa Agenzia e tutte le prescrizioni in esso contenute*”.  
Nel parere rilasciato da AIPO nel 2020, la stessa agenzia ha espresso parere favorevole ai soli fini idraulici per le opere di demolizione della linea primaria (lotto 6) subordinatamente al recepimento delle prescrizioni ivi indicate. Mentre per gli interventi riguardanti la “SSE-Borgone” e la “SSE-Avigliana”, accertato che tali interventi risultano collocati all’esterno della Fascia “B” del PAI e/o all’esterno delle zone che il PGRA colloca a rischio “Medio”, ai sensi del sopra richiamato art. 31 delle N.d.A.-P.A.I., la scrivente Agenzia non è competente al rilascio di alcun parere.;
- la **Regione Piemonte** con nota prot. 19348 del 05/05/2023 ha trasmesso la Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 27/04/2023, con la quale “*delibera: di prendere atto dell’esito istruttorio riportato in premessa e di manifestare, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e smi, favorevole volontà al raggiungimento dell’Intesa sul progetto definitivo, individuato dal DPCM 5 agosto 2021 e presentato da R.F.I. SpA, “Linea Ferroviaria Modane – Torino – Adeguamento Linea storica Bussoleno – Avigliana Ferroviaria: Lotto 5 – Realizzazione Sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana e Lotto 6 – Dismissione e Demolizione Linea Primaria a 66 kV in Località di Bussoleno e Collegno”, a condizione che vengano recepite le condizioni ambientali e le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati nell’ambito della procedura autorizzativa e in premessa riportati, nonché quelle contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*”;
- la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale** con nota prot. 36283 del 13/03/2023, ha rappresentato che “*gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, verificato che i Comuni in indirizzo risultano idonei all’esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, con la presente si comunica che la competenza al rilascio delle rispettive autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa in epigrafe è in capo alle Amministrazioni Comunali coinvolte*”;
- la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture** con nota prot. 15728 del 07/04/2023, ha rappresentato che “(...) *con la presente, per quanto di competenza del Settore scrivente, si esprime parere favorevole*”;

*all'approvazione del progetto delle opere relative ai lotti 5 e 6 in oggetto, a condizione che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali richiamate nel suddetto Provvedimento del MiTE”;*

- la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino** con nota prot. 15330 del 05/04/2023, ha rappresentato che *“Con riferimento al progetto si comunica quanto segue: lotto 5: esaminata la documentazione messa a disposizione da codesta ditta al link 230130 Progetto Definitivo per Enti, si comunica che i previsti lavori ricadono su aree non di competenza di questo Settore regionale, ma dei Comuni di Borgone di Susa e Avigliana e pertanto nulla si ha da esprimere; lotto 6: nulla si ha da esprimere per quanto di competenza”;*
- la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Piemonte Nord** con nota prot. 52023 del 07/04/2023, ha rappresentato che *“Il Lotto n° 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località Borgone di Susa e Avigliana” prevede la realizzazione di opere che, in base alle planimetrie di dettaglio, non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, pertanto, non sono oggetto di autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989. Il Lotto n° 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66kV in località Bussoleno e Collegno prevede la rimozione della linea aerea nel tratto tra i comuni di Collegno e Bussoleno. Solo parte dei pali e dei tralicci di sostegno della linea aerea ricadono in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici. Per la loro rimozione il progetto conferma che sarà utilizzato un treno/cantiere per i sostegni contigui alla linea ferroviaria, mentre per i restanti saranno approntati cantieri puntuali, raggiungibili attraverso la viabilità esistente, o attraverso la realizzazione di nuove piste di accesso. Secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.r. n° 23 del 26/04/1984, la realizzazione degli impianti elettrici “nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il taglio della vegetazione arborea non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi”. Inoltre secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 11 della L.r. n° 45/1989 non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di manutenzione, anche straordinaria ... di ferrovie, esclusi i casi in cui sia previsto l'ampliamento della sezione o rettifica del tracciato. Pertanto la rimozione e demolizione della linea elettrica, considerata come manutenzione straordinaria in dismissione e ripristino dello stato originale dei luoghi, non sono soggette alla autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989.*

Allegato a tale nota è stato altresì trasmesso il parere prot. 62193 del 14/12/2020 con il quale il Settore tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino ha rappresentato che: *“Secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.r. n° 23 del 26/04/1984, la realizzazione degli impianti elettrici “nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il taglio della vegetazione arborea non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi”. Pertanto la rimozione e demolizione della linea elettrica, considerata come manutenzione straordinaria in dismissione e ripristino dello stato originale dei luoghi, non sono soggette alla autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989. Qualora in fase di progettazione esecutiva si rendesse necessario realizzare opere accessorie*

*che ricadono in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, quali piste di cantiere o piazzali di stoccaggio, che comportino una trasformazione o modifica del suolo, pur se temporanea, queste dovranno invece essere oggetto di autorizzazione. Pertanto in sede di progettazione esecutiva dovrà essere presentata al Settore regionale competente la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 per le opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ed alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla D.D. 7. Febbraio 2018, n. 368 "L.r. 9 agosto 1989, n. 45 "Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";*

- la **Regione Piemonte - Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici** con nota prot. 13775 del 23/03/2023, ha rappresentato che “*Vista la documentazione tecnica messa a disposizione dalla Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) attinente l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i., per quanto di competenza, si rileva quanto segue: - il Comune di Borgone Susa (TO) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927; - il Comune di Avigliana (TO) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927; - tutte le verifiche (c/o archivio comunale e/o Commissariato Usi Civici Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta), nonché le dichiarazioni attinenti la presenza di usi civici, devono essere rilasciate dai Comuni e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese le aree di cantiere e le sue servitù; - qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, dovrà essere trasmessa apposita istanza ai fini della preventiva autorizzazione regionale non ricompresa nel procedimento in parola, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. 29/2009; - i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.”;*
- la **Città Metropolitana di Torino** con nota prot. 145989 del 23/10/2023, relativamente all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico ha rappresentato che: “*(...) si rileva che la soluzione tecnica in progetto è in linea con la normativa di settore vigente pur risultando necessario che nelle successive fasi progettuali siano approfonditi gli elementi di dettaglio per consentire una completa valutazione tecnica con particolare riferimento all'obbligo del rispetto di tutti i disposti di cui all'Allegato 5 del D.C.M. 14/02/1977 (ad. es.: distanza del manufatto disperdente da pozzi potabili; della massima escursione della falda rispetto al fondo del manufatto disperdente che per le trincee disperdenti deve essere  $\geq 1\text{mt}$ , ecc...)*”;
- il **Comune di Avigliana** con nota prot. 10133 del 06/04/2023, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto definitivo in argomento. Le medesime osservazioni sono state riscontrate da RFI, con nota prot. RFI-

NEMI.DIN.DINO.TO\PEC\P\2023\121 del 19/05/2023, con quale viene rappresentato che “*le osservazioni pervenute dai Settori Tecnici di Codesto Comune di cui ai punti 1, 2 e 3 relativi a modifiche alla pista ciclabile, mitigazioni ambientali con piantumazione di alberature e osservazioni sull'estetica del fabbricato saranno accolte e recepite nella fase realizzativa dell'opera. Relativamente alle osservazioni pervenute con il documento redatto dalla Commissione Tecnica Torino Lione allegato alla nota sopra citata, si rappresenta che tutte le questioni relative ai profili della tutela ambientale, sono oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi con provvedimento MiTE-MiC 332.17 del 17 novembre 2022, che ha decretato la compatibilità ambientale dell'intervento subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del suddetto provvedimento. Per quanto attiene alle funzionalità e agli obiettivi dell'opera, gli stessi sono stati illustrati nell'incontro tenutosi con Codesta Amministrazione nel settembre 2021, cui è seguito l'invio di una breve scheda informativa – allegata per pronta visione - sull'intervento in oggetto e sui progetti di potenziamento interessanti la linea ferroviaria Avigliana-Bussoleno*”;

- il **Comune di Borgone Susa** con nota prot. 1663 del 04/04/2023, ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni, esprimendo parere favorevole all'utilizzo in progetto della particella gravata da vincolo di uso civico;
- il **Comune di Borgone Susa - Ufficio tecnico** con Autorizzazione n. 1 del 30/03/2023, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica “*relativa all'esecuzione dei lavori consistenti in: sistemazione strada e creazione di bacino per la raccolta delle acque meteoriche. Rimozione dell'intera struttura metallica della linea primaria esistente composta da pali, da tralicci metallici e altro, compresi i relativi conduttori, isolatori e mensole nonché la demolizione di parte della fondazione in calcestruzzo armato, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al progetto approvato, che si allega quale parte integrante del presente atto, con il vincolo del rispetto delle prescrizioni di seguito riportate. Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni particolari: - Prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere idoneo titolo autorizzativo; - Le opere dovranno essere realizzate così come da elaborati grafici allegati alla presente e nel rispetto del progetto di riambientalizzazione; - Dovrà rispettare quanto previsto dal parere vincolante del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 30.03.2023.*”;
- il **Comune di Bussoleno** con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2023, ha deliberato “*Di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo di adeguamento della linea Ferroviaria storica Bussoleno – Avigliana - lotto 6: dismissione e demolizione linea primaria a 66kV in località Bussoleno e Collegno - CUP: J11H03000030008, che si compone delle tavole in premessa elencate, e di autorizzare conseguentemente l'esecuzione delle opere ivi previste sul territorio del Comune di Bussoleno; - Di dare atto che il progetto in parola non comporta oneri a carico del bilancio del*

*Comune di Bussoleno. - Di attestare che il progetto per l'intervento di cui trattasi è conforme alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G.C. Comunale. - Di attestare che le aree interessate dal progetto non sono gravate da uso civico. - Di porre quale condizione per la realizzazione dell'intervento, a che in seguito alla rimozione delle fondazioni dei tralicci o pali presenti all'interno delle aree urbanizzate del comune, venga garantito il ripristino dei fondi con caratteristiche analoghe alle aree circostanti (prato/conglomerato bituminoso ecc...);*

- la Società **Infratel Italia** con nota prot. 11502 del 17/02/2023 ha rappresentato che *“(..)* si allega procedura per analizzare i tracciati delle infrastrutture in fibra ottica Infratel Italia e per scaricare autonomamente la documentazione di as built delle stesse, in caso di riscontrata interferenza. Si fa altresì presente che dalle verifiche preliminari condotte, nella zona di vostro intervento, non risultano essere presenti cavidotti in gestione Infratel Italia.”;
- la Società **SMAT S.p.A.** con nota prot. 26056 del 29/03/2023 ha rappresentato che *“con riferimento al progetto definitivo di adeguamento della linea storica Bussoleno-Avigliana-Lotto 5- Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone di Susa e Avigliana si evidenzia che gli interventi in progetto nel Comune di Avigliana interferiscono con le zone di rispetto assolute e le zone di rispetto dei pozzi ad uso potabile denominati BAG 31 e BAG 32. La realizzazione del nuovo fabbricato SSE, i piazzali e la strada di accesso non risultano in alcun modo compatibili con i pozzi ad uso idropotabile e con la normativa di riferimento regionale delle aree di salvaguardia. (...) Al momento non vi sono alternative all'utilizzo di entrambi i pozzi citati. (...) rimaniamo a disposizione di Codesto Ente al fine di collaborare fattivamente alla soluzione progettuale più idonea a salvaguardare la continuità del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di trasporto pubblico.”.*  
Con successiva nota prot. 51541 del 07/06/2024 la Società SMAT S.p.A. ha comunicato che: *“A seguito di sottoscrizione di apposito Accordo tra la scrivente e codesta Società, con il quale vengono definite le modalità per addivenire alla ricollocazione dei pozzi interferiti, il parere precedentemente emesso è da intendersi superato e pertanto, con la presente si fornisce assenso alla realizzazione delle opere in conformità alle condizioni richiamate nel citato Accordo.”;*
- la Società **Terna Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. 41022 del 14/04/2023, ha rappresentato che: *“È stato esaminato il progetto in oggetto e dalla suddetta documentazione si evince che sono presenti elettrodotti interrati e/o aerei di competenza di TERNA interferenti con il progetto, ovvero sono presenti linee elettriche interrate e/o aeree AT appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale interferenti con le opere in progetto”.*  
Con la suddetta nota vengono altresì trasmesse da Terna a RFI gli elaborati grafici che evidenziano le interferenze tra la linea ferroviaria e i cavidotti in sua gestione;
- la Società **Anas S.p.A.**, con nota prot. 962435 del 07/11/2024, riscontrando la nota prot. RFI-VDO.DIN.DINO.TO\PEC\P\2024\407 del 05/11/2024, con quale RFI - facendo seguito al tavolo tecnico tenutosi con Anas S.p.A. il 10/10/2024 - ha

trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla medesima società ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha espresso: *“parere di massima favorevole in merito all'innesto della nuova viabilità sulla S.S. 25, così come prevista progettualmente, e resta in attesa del progetto esecutivo per poter esprimere il parere definitivo in merito”*.

Le seguenti Amministrazioni/Enti:

- Comune di Sant'Ambrogio di Torino;
- Comune di Chiusa di San Michele;
- Comune di Collegno;
- Autorità del Distretto Idrografico Padano;
- E-distribuzione S.p.A.;
- TIM S.p.A.;
- Italgas S.p.A.;
- Fastweb S.p.A.;
- Consorzio di Bonifica Anbi (Piemonte);

ancorché regolarmente chiamati a esprimersi, non si sono pronunciati nei termini nell'ambito della procedura e, pertanto, l'approvazione del progetto definitivo in argomento da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, sostituisce, a ogni effetto di legge, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., i relativi pareri, visti e nulla osta che si intendono rilasciati positivamente secondo quanto riportato all'art. 2 dell'Ordinanza n. 3 del Commissario straordinario.

I pareri formulati da ciascun soggetto sono riepilogati nel documento denominato *“Disamina dei pareri pervenuti nell'ambito dell'iter approvativo del Progetto Definitivo”* – Allegato 2 alla Relazione istruttoria trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A. al Commissario straordinario, nel quale sono riportate sia le osservazioni sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto;

### 3.

- il progetto definitivo dell'intervento in epigrafe è corredato dal piano degli espropri;
- la Società RFI S.p.A., ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., ai soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire delle aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento, con avviso pubblicato in data 17 febbraio 2023 su un quotidiano a diffusione nazionale *“il Corriere della Sera”* e su uno a diffusione locale *“la*

*Stampa* ed. Torino, agli Albi Pretori dei Comuni interessati, sul sito web della Regione Piemonte nonché sul sito web della Società Italferr S.p.A., l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, con specificazione che la decorrenza dell'efficacia della pubblica utilità avverrà a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte ai fini urbanistico-localizzativi dell'opera.

Nell'ambito di tale procedura sono pervenute n. 16 osservazioni, opportunamente valutate e controdedotte dal soggetto tecnico Italferr S.p.A nell'apposito prospetto allegato alla relazione sulla pubblicizzazione cod. NT0100E43ISAQ000001A del 01.02.2024 (Allegato 1 alla Relazione Istruttoria trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A.).

Sulla base di quanto sopra esposto, su proposta della Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A.

## **DISPONE**

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i., dell'art. 53-bis, comma 1-bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i, è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3, il progetto definitivo dell'*“Adeguamento linea storica Torino – Modane tratta Bussoleno – Avigliana - Lotto 5: Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana e Lotto 6: Dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno”*;
2. l'approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento dell'intesa Stato – Regione Piemonte sulla localizzazione dell'opera con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti; (ii) comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; (iv) comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui all'art. 25 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i – di cui al Decreto MASE n. 332 del 17 novembre 2022 - e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;

3. le prescrizioni ritenute accoglibili da RFI, cui è subordinata l'approvazione del progetto definitivo delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate in allegato alla presente Ordinanza – *Allegato 1: "Prescrizioni e raccomandazioni"*;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al precedente punto 1;
5. RFI S.p.A. in sede di approvazione tecnica della progettazione esecutiva, provvederà alla verifica del recepimento delle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1 debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura indicate nelle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto n. 332 del 17 novembre 2022 di compatibilità ambientale dell'opera;
6. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti in esito a quanto espresso dalla stessa con nota n. 19102 del 19 maggio 2015, circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
7. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli Enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2023.

\*\*\*

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Osserva Canteri*" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Il Commissario straordinario  
Calogero Mauceri